



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7/CC

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche ed integrazioni. Approvazione. Provvedimenti.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
TIVERON Edgardo	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
CAMERA Federico	Consigliere	X	
CANE Maurizio	Consigliere	X	
DEL GIACCO Simone	Consigliere	X	
BERTOLUSSO Enrica	Consigliere	X	
BARALIS Cristina	Consigliere	X	
ALISSETTA Lorenzo	Consigliere	X	
BONELLO Carlo	Consigliere	X	
DE BELLIS Giovanni	Consigliere	X	
BARALIS Mariella	Consigliere		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa RINALDI Rosanna**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **TIVERON Edgardo** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche ed integrazioni. Approvazione. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- Che l'Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 37 adottata dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998, ha approvato il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.);
- Che, nel corso degli anni, il Regolamento di che trattasi ha subito alcune modifiche e precisamente con le deliberazioni di seguito indicate:

Delibera n. 7/CC del 26/02/2001;
Delibera n. 6/CC del 25/02/2005;
Delibera n. 10/CC del 22/03/2010;
- Che , tra l'altro, con il suddetto Regolamento vengono disciplinate sia le modalità per l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente che di quelle a carattere quello temporaneo di varie categorie di soggetti (es. esercenti il commercio ambulante, circensi, giostrai, Associazioni etc etc...);
- Che, dall'ultima modifica ad oggi, si sono verificate altre fattispecie che hanno portato l'Ufficio competente a richiedere ulteriori modifiche strutturali, che vengono di seguito riportate:

➤ All' Art. 2 (**Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione**), si propone di aggiungere i seguenti commi:

- 7 -** In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento. Tale occupazione d'urgenza non viene considerata occupazione abusiva e pertanto non è sanzionabile.
- 8 -** La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista nel successivo articolo 20.
- 9 -** La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 10, con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio della concessione, senza possibilità di tacito rinnovo.
- 10 -** La concessione potrà avere una durata inferiore a quella stabilita nel punto precedente purché nella concessione sia dato motivo di tale durata.

➤ All' Art. 3 (**Domanda di occupazione**) comma 1, si propone la seguente modifica

- 1 - Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente e comunque almeno 10 giorni prima dell'occupazione, presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

➤ All' Art. 3 (**Domanda di occupazione**) al comma 2, si propone di aggiungere i seguenti commi:

- f) Documentazione fotografica e/o apposita planimetria, anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare.
- g) Copia del versamento dei diritti di istruttoria, del rimborso spese e del canone dovuti

➤ All' Art. 4 (**Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**) al comma 2, si propone di aggiungere i seguenti commi/punti:

- 2-1- Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quello indicato nel precedente articolo 3, 1° comma (10 giorni) , lo stesso dovrà versare i diritti di urgenza così stabiliti:
- € 10,00 se l'istanza di occupazione viene presentata entro il termine di giorni 5 dalla data di inizio dell'occupazione;
 - € 15,00 se l'istanza di occupazione viene presentata nel termine compreso tra giorni 4 e 2 dalla data di inizio dell'occupazione;
 - in caso di presentazione dell'istanza entro due giorni antecedenti la data di occupazione, non si procederà al rilascio della concessione.
- 2-2 Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta ovvero vengano richiesti pareri ad altri Enti o siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende dal momento in cui pervengono all'Ufficio Tributi i pareri, i chiarimenti, i nulla osta o le integrazioni richieste.
- Tale sospensione vale anche nel caso di richiesta d'urgenza.

➤ All' Art. 4 (**Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**) il comma 3, 1° periodo, si propone la seguente modifica testuale:

- L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione, emesso dal Responsabile del Servizio Tributi deve contenere:
.....omississ.....

➤ All' Art. 5 (**Obblighi del concessionario**) al comma 1, si propone di aggiungere le seguenti lettere:

- g) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, sono autorizzate nella stretta

osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 titoli I^a e X^a e della relativa normativa regionale.

h) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, tali da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili ed in modo da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

In particolare:

- Per i negozi e botteghe, l'esposizione della merce deve avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente ai fabbricati e deve essere posta in appositi contenitori, i quali non dovranno superare l'altezza di m. 1,50. L'esposizione non dovrà essere appesa ad alberi e/o ai pali della luce, della segnaletica stradale o a tende.
 - Bar – Ristoranti ed in genere pubblici esercizi: l'occupazione con tavoli e sedie dovrà essere effettuata compatibilmente con le norme stabilite dal Codice della Strada, salvaguardando sia i pedoni seduti ai tavoli che quelli in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi sempre verdi o con strutture di arredo posta al margine del marciapiede.
- i) Le occupazioni effettuate con ombrelloni o copertura di altra foggia, aventi carattere precario, potranno avvenire a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00, al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso non dovranno mai compromettere la visibilità.
- j) Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta Comunale.

All' Art. 6 (**Decadenza ed estinzione della concessione**) si propone di aggiungere il terzo comma:

3 - La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, anche parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

➤ All' Art. 8 (**Rinnovo della concessione**) si propone di rettificare il 1° comma ed aggiungere il terzo comma:

- 1- I provvedimenti di concessione permanente si rinnovano alla scadenza annuale, previo pagamento del relativo canone di concessione per il nuovo anno. Resta salva, comunque, la durata decennale dell'autorizzazione comunale, così come previsto dall'art. 2, comma 9.
- 3 - Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico ovvero in caso di morte del titolare della concessione, il subentrante dovrà produrre apposita istanza di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
- Tale istanza dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento.

➤ All' Art.10 (Rinnovo della Criteri per la determinazione della tariffa del canone) si propone di sostituire il 3° ed il 4° comma, con il seguente :

3 - Per le sole occupazioni permanenti:

- Le frazioni di tariffa sino ad € 0,49 sono arrotondate all'euro inferiore e quelle oltre € 0,49 sono arrotondate all'euro superiore.
- L'importo totale del canone fino a € 0,49 è arrotondato all'euro inferiore, oltre lo € 0,49 si arrotonda ad € 1,00 superiore.

➤ All' Art.13 (**Modalità di applicazione del canone**) si propone di modificare il 3° comma nel seguente modo:

- **3** - Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manu-fatto, da aziende di erogazioni di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unica di tariffa pari ad € 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
A tal fine le aziende interessate, contestualmente al pagamento del canone annuale così come previsto dal successivo art. 17, devono comunicare il numero dei loro utenti al 31.12 dell'anno precedente

➤ All' Art.16 (**Esenzione**) si propone di aggiungere al 1° comma, la lettera m:

m) Le occupazioni temporanee effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi.

➤ All' Art.17 (**Versamento del canone per le occupazioni permanenti**) si propone di sostituire il 1° ed il 4° comma con i seguenti commi:

- 1** - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio effettivo delle stesse, purché nel primo anno il periodo di occupazione sia superiore a 180 giorni, altrimenti va calcolato per la metà.
- 4** - Il versamento del canone può essere effettuato in un'unica soluzione tramite:
 - conto corrente postale;
 - versamento diretto e/o bonifico presso la tesoreria comunale
 - tramite F24 .

➤ All' Art.18 (**Versamento del canone per le occupazioni temporanee**) si propone di aggiungere i seguenti i commi 4 e 5 :

- 4** - Per le occupazioni temporanee, la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza della concessione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
- 5** - Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle permanenti, la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo se del caso e deve essere comunicata entro il 31 dicembre dell'anno in corso per aver effetto a decorrere dall'anno successivo.

➤ All' Art.20 (**Sanzioni**) si propone di modificare l'articolo nel modo seguente:

- 1 - Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) In caso di omessa presentazione della dichiarazione di occupazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
 - b) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del canone non versato, con un minimo di 51,65 euro.
 - c) In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 - d) La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 - e) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione ed interessi.
- 2 - Sulle somme dovute a titolo di canone sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno e decorrono dalla scadenza ordinaria del canone per le occupazioni permanenti e dalla data in cui siano effettuate per le occupazioni temporanee.
- 3 - Restano ferme le norme e le sanzioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 20 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
- 4 - La sanzione amministrativa è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

➤ Si propone di sostituire il testo dell' Art.21 (**Accertamenti**) nel modo seguente:

- 1 - Il Comune, tramite gli Uffici preposti, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento della entrata:
 - Controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;
 - Procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento.
- 2 - In caso di parziale, omesso o tardivo versamento del canone ovvero in caso di occupazioni abusive, l'Ufficio preposto procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni difformi da quanto previsto nella concessione, viene eventualmente detratto quanto già pagato a titolo di canone.
- 3 - L'Avviso di contestazione è notificato mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno (Modello AG) ovvero mediante Personale comunale.
- 4 - Non si procede alla notifica di accertamenti e/o rimborsi per importi inferiori ad € 5,00.
- 5 - Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si prescrive:
 - In dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";

- In cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.
- 6 - La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.
- Sostituire la numerazione degli articoli 21 e 22 in articoli 22 e 23.

Udita la relazione del Sindaco e del Responsabile del procedimento Sig. Delli Calici Matteo, presente durante la illustrazione del presente punto all'ordine del giorno;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare, nei termini esposti in premessa, le modifiche e/o integrazioni al Regolamento comunale **per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** che, composto da n. 23 articoli, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento di cui al precedente punto 1), coordinato con tutte le modifiche e/o integrazioni di cui alla presente deliberazione ed alle precedenti delibere di seguito indicate:

Delibera n. 37/CC del 21.12.1998;
Delibera n. 7/CC del 26/02/2001;
Delibera n. 6/CC del 25/02/2005;
Delibera n. 10/CC del 22/03/2010;
- 3) Di pubblicare il presente testo coordinato, ad intervenuta esecutività, nell'apposita sezione dell' " Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: TIVERON Edgardo

IL MEMBRO ANZIANO
F.to: LURGO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

dal 29/03/2016 al 27/04/2016

Opposizioni: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **dieci giorni** dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell' art 134, 3° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Corneliano d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RINALDI Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 29/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RINALDI Rosanna